

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

#### **Art. 348-ter Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello.**

All'udienza di cui all'[articolo 350](#) il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'[articolo 348-bis](#), primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'[articolo 91](#).

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'[articolo 333](#) ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'[articolo 348-bis](#). In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'[articolo 360](#), ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'[articolo 327](#), in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'[articolo 360](#).

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'[articolo 348-bis](#), secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.